

**Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile**

**Responsabilità dell'Imprenditore, dell'Organo di
Amministrazione e dei Professionisti**

Dott. Giusto Balletta – Revisore legale - Dottore commercialista
Amministratore unico A&B Revisioni s.r.l. - Società di revisione

Istituto Nazionale dei Revisori Legali – Web Seminar 16 novembre 2022



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

Agenda

1.a

Analisi dell'articolo 2086 del Codice Civile - Gestione dell'impresa

1.b

Analisi dell'articolo 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

2

Determinazione dei contenuti degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

3

Obbligo e Responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione

4

Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

5

Modalità ed approccio al sistema organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ottica della continuità aziendale

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Assetti normativi (1/3)

Il codice civile si riferisce in modo chiaro e netto alla natura e alla dimensione dell'impresa...

Articolo 2086 comma 2° – Gestione dell'impresa

La previsione del Codice Civile recita ***l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto, organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale***

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Assetti normativi (2/3)

...ripreso dal decreto legislativo 14/2019


Articolo 3 – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. **L'imprenditore individuale DEVE** adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. **L'imprenditore collettivo DEVE** istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. **Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 DEVONO consentire di:**
 - a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
 - b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
 - c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. - Articolo 13 Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto – elementi per il test pratico.

...ripreso dal decreto legislativo 14/2019

Articolo 3 – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scadute da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.  Oggetto di possibile revisione da parte del Governo

Agenda

1.a

Analisi dell'articolo 2086 del Codice Civile - Gestione dell'impresa

1.b

Analisi dell'articolo 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

2

Determinazione dei contenuti degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

3

Obbligo e Responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione

4

Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

5

Modalità ed approccio al sistema organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ottica della continuità aziendale

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Determinazione e valutazione Assetto Organizzativo (1/4)

Assetto aziendale si compone di assetto organizzativo...

Assetto Organizzativo – Definizione e contenuti

- Il nucleo comune può essere considerato il sistema di funzioni, poteri, deleghe di firma, procedure e processi decisionali in cui viene strutturata internamente l'impresa.
- Per quanto concerne l'assetto organizzativo, ritiene, di fatto, necessarie le seguenti misure:
 - a) organigramma**, aggiornato e corretto nei suoi elementi essenziali, anche in ottica “controllo di gestione”
 - b) mansionario dettagliato**, non generico e limitato al contratto di lavoro applicato;
 - c) adeguata progettazione** della struttura organizzativa, al fine di evitare la polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione;

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Determinazione e valutazione Assetto Organizzativo (2/4)

...assetto amministrativo...

Assetto Amministrativo – Definizione e contenuti (1/2)

- L'assetto amministrativo, può essere riferito agli strumenti/sistemi di pianificazione e controllo (piani, budget e reporting) ed alle procedure per il loro utilizzo. È pertanto dall'assetto amministrativo che dipende la produzione delle informazioni necessarie al management aziendale per valutare i possibili scenari alternativi e prendere decisioni, monitorare la gestione e analizzarne i risultati.
- **Sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali prevede:**
 - a) Redazione di un budget di tesoreria** - pianificazione dell'andamento di cassa e banche -
 - b) Redazione di una situazione finanziaria** - frequentemente aggiornata;

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Determinazione e valutazione Assetto Organizzativo (3/4)

...assetto amministrativo...

Assetto Amministrativo – Definizione e contenuti (2/2)

Redazione di strumenti di natura previsionale

- **strumenti di reporting** - controllo di gestione “tradizionale”;
- **relazioni dell'organo amministrativo** circa l'andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione ed **eventuale redazione di un piano industriale**;
- **contabilità generale aggiornata** al fine di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa a soci, sindaci e revisori;
- **efficace sistema di gestione dei crediti commerciali**: procedure o tecniche finalizzate a minimizzare l'emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi, sul comportamento della clientela in relazione ai pagamenti e su ogni altra informazione utile per formulare le scelte più corrette in funzione della salvaguardia della continuità;
- **adeguata analisi di bilancio**, necessaria per verificare la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società e non solo unicamente finalizzata alla redazione annuale della relazione sulla gestione

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Determinazione e valutazione Assetto Organizzativo (4/4)

...assetto contabile...

Assetto Contabile – Definizione e contenuti

- Con il termine assetti contabili si identificano tutte le procedure nell'ambito del sistema degli assetti organizzativi che contemplano la raccolta, la predisposizione e l'elaborazione dei dati contabili, riferiti alle rilevazioni di contabilità generale e di contabilità analitica.
- **Tenuta della contabilità dell'impresa**, in modo tempestivo ed ordinato;
 - a) rielaborare i dati** risultanti dalla contabilità generale e dai bilanci;
 - b) prevedere un impianto di contabilità analitica** che consenta la valutazione di ogni singola area aziendale;
 - c) esaminare i risultati** raggiunti per analizzare gli scostamenti rispetto gli obiettivi prefissati;
 - d) assicurare un sistema** in grado di rilevare tempestivamente i segnali di squilibrio e, pertanto, garantire l'applicazione di un regolare sistema di reporting in grado di favorire il costante monitoraggio della gestione.

Agenda

1.a

Analisi dell'articolo 2086 del Codice Civile - Gestione dell'impresa

1.b

Analisi dell'articolo 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

2

Determinazione dei contenuti degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

3

Obbligo e Responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione

4

Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

5

Modalità ed approccio al sistema organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ottica della continuità aziendale

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Obbligo e responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione



L'ordinamento prevede diverse responsabilità per l'imprenditore individuale...

Imprenditore individuale – Ordinamento (1/2)

- In ordine alla titolarità ed alla responsabilità personale e quindi alla persona fisica, si evidenzia come all'impresa individuale **non può essere riconosciuta alcuna soggettività diversa da quella del suo imprenditore**, in quanto essa si identifica con il suo titolare, tanto sotto l'aspetto sostanziale che patrimoniale.
- Orbene, l'attività riconducibile all'impresa individuale è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica, intesa quale società di persone o di capitali, il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore in persona fisica.

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Obbligo e responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione



L'ordinamento prevede diverse responsabilità per l'imprenditore individuale...

Imprenditore individuale – Ordinamento (2/2)

- L'imprenditore amministra, la sua impresa direttamente. La titolarità e la responsabilità sarà, appunto personale, in particolare quella fiscale e tributaria, quale unico responsabile dell'impresa e quale possessore ed intestatario della partita IVA. Responsabilità da cui discende anche la collegata responsabilità penale.
- L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Deve vigilare, pertanto, costantemente sull'equilibrio economico finanziario dell'impresa, e in caso di segnali di crisi, attivarsi prontamente per superarli.
- La responsabilità illimitata patrimoniale dell'imprenditore individuale debitore è sancito dall'articolo 2740 del Codice Civile, nello specifico la norma recita: *"Il debitore risponde dell' adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri."*

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Obbligo e responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione



...e per quello societario e collettivo

Imprenditore societario e collettivo – Ordinamento (1/3)

- **Gli amministratori devono adempiere alle loro funzioni con diligenza, svolgendo anche un'attività di vigilanza e di intervento sulla gestione.** La violazione dei doveri generali è sanzionata nel caso in cui ciò provochi danni alla società ed è, quindi, causa di azione di responsabilità.
- Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e **dalle loro specifiche competenze**. Essi devono, quindi, rispettare almeno le regole di prudenza e di gestione, valutando la natura dell'attività esercitata e l'interesse della società al conseguimento di un risultato economico positivo.

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Obbligo e responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione

...e per quello societario e collettivo

Imprenditore societario e collettivo – Ordinamento (2/3)

Imprenditore societario e collettivo

Articolo 2380 bis – *Amministrazione della società del Codice Civile*

- 1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale**

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono **solidalmente responsabili** se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

...e per quello societario e collettivo

Imprenditore societario e collettivo – Ordinamento (3/3)

Imprenditore societario e collettivo

Gli amministratori devono fare quanto possibile per impedire il compimento, eliminare o attenuare le conseguenze dannose di atti pregiudizievoli di cui siano a conoscenza. Tale dovere concerne a ciascun amministratore e sussiste, in particolare, nel caso di delega delle proprie competenze, per gli atti posti in essere dagli altri componenti il consiglio di amministrazione o dai precedenti amministratori, o da dirigenti e dipendenti della società o da procuratori ed anche per le attribuzioni proprie del comitato esecutivo.

Responsabilità propria della professionalità tipica richiesta dall'incarico accettato.

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Obbligo e responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione



L'ordinamento prevede un insieme di norme al fine di normare l'applicazione dei principi spiegati precedentemente

Norme del Codice sull'obbligo del rispetto dell'amministrazione in forza dell'articolo 2086 del Codice Civile

- **Articolo 2237 amministrazione disgiuntiva**
- **Articolo 2293 norme applicabili (S.N.C.)**
- **Articolo 2315 norme applicabili (S.A.S.)**
- **Articolo 2380 bis amministrazione delle società (S.P.A.)**
- **Articolo 2454 norme applicabili (S.A.P.A.)**
- **Articolo 2475 amministrazione della società (S.R.L.)**
- **Articolo 2519 norme applicabili (Società cooperative)**
- **Articolo 2547 norme applicabili (Mutue Assicuratrici)**

Norme del Codice sulla responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione

- **Articolo 2260 diritti ed obblighi degli amministratori**
- **Articolo 2293 norme applicabili (S.N.C.)**
- **Articolo 2315 norme applicabili (S.A.S.)**
- **Articolo 2392 Responsabilità verso la società (S.P.A.)**
- **Articolo 2394 Responsabilità verso i creditori sociali (S.P.A.)**
- **Articolo 2454 Norme applicabili (S.A.P.A.)**
- **Articolo 2476 Responsabilità amministrazione e controllo (S.R.L.)**
- **Articolo 2519 norme applicabili (Società cooperative)**
- **Articolo 2547 norme applicabili (Mutue Assicuratrici)**

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Obbligo e responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione



Studio di sentenze recenti – funzionalità e validità dell'assetto organizzativo

Giurisprudenza – Assetto organizzativo, amministrativo, contabile

- **Tribunale di Milano**, che con pronuncia del **18 ottobre 2019** ha accolto la denuncia del collegio sindacale in ordine a gravi irregolarità gestorie e proceduto a revoca dell'amministratore unico di due società per azioni, ravvisando come **l'incapacità del management di produrre una situazione contabile aggiornata e veritiera fosse da intendere quale sintomo della mancata istituzione di assetti gestionali adeguati e, quindi, della negligenza dell'organo amministrativo.**
- **Tribunale di Roma**, che con pronuncia del **15 settembre 2020**, ha chiarito **la finalità dell'astrattezza del contenuto degli assetti, il legislatore non individua il contenuto degli assetti organizzativi, utilizzando tuttavia l'aggettivo adeguati.** *Orbene, il concetto di adeguatezza implica la strutturazione di un'organizzazione interna che sia in grado di adeguarsi all'andamento dell'attività di impresa e, quindi, alle variazioni del rischio gestionale che questo comporta. Tale strutturazione dovrà, quindi, essere oggetto di continue analisi e verifiche interne.* *Oggi, peraltro, dopo l'intervento normativo del 2019, la struttura organizzativa diviene lo strumento operativo attraverso il quale la percezione della crisi arriva agli organi societari, affinché la sua completa conoscenza consenta di predisporre i rimedi più opportuni.*

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Obbligo e responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione



Studio di sentenze recenti – funzionalità e validità dell'assetto organizzativo

Giurisprudenza – Assetto organizzativo, amministrativo, contabile

- **Tribunale di Roma Sezione 16 Civile 24 settembre 2020**, Non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, **con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione**, a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale. Non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato - grazie alla struttura organizzativa predisposta - il venir meno della continuità aziendale - ponga in essere degli interventi che, successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi
- **Corte di Cassazione Sezione 2° Civile Sentenza del 4 febbraio 2021 n. 2620**, Nelle società è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza di svolgere **i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile** nonché il generale andamento della gestione della società. E' richiesto altresì di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente.

Agenda

1.a

Analisi dell'articolo 2086 del Codice Civile - Gestione dell'impresa

1.b

Analisi dell'articolo 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

2

Determinazione dei contenuti degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

3

Obbligo e Responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione

4

Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

5

Modalità ed approccio al sistema organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ottica della continuità aziendale

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni (1/3)



Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

Specifica dell'operato professionale

- In relazione al fatto che **la prestazione d'opera intellettuale è una prestazione di mezzi** e non di risultato, al fine di dimostrare la responsabilità del professionista, non basta l'indicazione del mancato raggiungimento dello scopo desiderato dal cliente e quindi l'esistenza di un danno, ma il committente deve anche provare che il danno subito è la conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento del professionista. **L'onere di dimostrare l'inadeguatezza della prestazione professionale** e l'esistenza del rapporto di causalità tra il danno e l'inadempimento del prestatore d'opera intellettuale è a carico del cliente che agisce per il risarcimento, mentre **al professionista spetta dimostrare che era impossibile eseguire correttamente la prestazione commissionata per cause a lui non imputabili.**

Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

Codice deontologico Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Articolo 9

- 1) **Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza**, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.
- 2) **I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge**; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.
- 3) **In relazione a specifiche funzioni professionali**, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC.
- 4) **In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.**
- 5) **Il professionista** eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni (3/3)



Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n° 39 – Articolo 10
CAPO IV - Svolgimento della revisione legale

- **1.** Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
- **1-bis.** Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.
- **1-ter.** Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni (3/3)



Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n° 39 – Articolo 10
CAPO IV - Svolgimento della revisione legale

- **2.** Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

Agenda

1.a

Analisi dell'articolo 2086 del Codice Civile - Gestione dell'impresa

1.b

Analisi dell'articolo 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

2

Determinazione dei contenuti degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

3

Obbligo e Responsabilità dell'imprenditore e dell'organo di amministrazione

4

Responsabilità ed Indipendenza dei professionisti esterni

5

Modalità ed approccio al sistema organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ottica della continuità aziendale

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Modalità ed approccio al sistema organizzativo, amministrativo e contabile nell'ottica della continuità aziendale



Valutazione sull'attestazione della continuità aziendale

Articolo 2086, comma 2, Gestione dell'impresa del Codice Civile del Codice Civile

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della **continuità aziendale**.

PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento.

Responsabilità del revisore

Principio di revisione ISA 570 – Continuità aziendale

Le responsabilità del revisore sono quelle di:

- a) *acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;***
- b) *concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.***

Tali responsabilità sussistono anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Determinazione e valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile – Modalità ed approccio al sistema organizzativo, amministrativo e contabile nell'ottica della continuità aziendale



Responsabilità del revisore

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo⁽¹⁾

Articolo 1 - Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "revisione legale dei conti": la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati nella misura in cui essa sia:

a) prescritta dal diritto dell'Unione;

b) prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese;

c) effettuata volontariamente su richiesta delle piccole imprese che soddisfano disposizioni giuridiche nazionali equivalenti a quelle relative a una revisione dei conti di cui alla lettera b), ove la normativa nazionale definisca tali revisioni dei conti come revisioni legali dei conti;

Note: (1) del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.